

**Edizione di martedì 13 Giugno 2023**

**IN DIRETTA**

**Euroconference In Diretta puntata del 13 giugno 2023**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

**CASI OPERATIVI**

**Disciplina Iva per le prestazioni di gestione di una RTA**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

**ADEMPIMENTO IN PRATICA**

**Deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali**  
di Alessandro Bonuzzi

**AGEVOLAZIONI**

**Assegnazione agevolata di beni mobili registrati non strumentali**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

**ISTITUTI DEFLATTIVI**

**Allegato B tardivo: sanabile, ma nei modi corretti**  
di Silvio Rivetti

**AGEVOLAZIONI**

**Crediti d'imposta Mezzogiorno, ZES e ZLS su investimenti 2023: domande al via**  
di Debora Reverberi

**ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Il DDL di delega al Governo per la riforma fiscale: i professionisti in attesa di importanti novità**  
di **Goffredo Giordano** di MpO Partners

## **BEST IN CLASS**

**Le professioni del futuro del Best in Class**  
di **Redazione**

**IN DIRETTA**

---

## ***Euroconference In Diretta puntata del 13 giugno 2023***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

## CASI OPERATIVI

---

### ***Disciplina Iva per le prestazioni di gestione di una RTA***

di Euroconference Centro Studi Tributari



#### **Domanda**

I proprietari delle singole unità abitative costituenti una RTA (residenza turistico alberghiera) hanno affidato la gestione della RTA ad Alfa Srl che dovrà occuparsi della gestione unitaria della RTA e quindi del *booking*, del *marketing*, della pulizia e dell'accoglienza degli ospiti. Il contratto prevede che il gestore incassi direttamente dai turisti per conto dei proprietari la "quota pernottamento", mentre pulizie e biancheria sono a cura del gestore e a carico degli ospiti.

I proprietari corrisponderanno poi al gestore una quota fissa e una quota variabile (*"commissione del 25% + iva dei corrispettivi incassati dedotta l'iva di legge, oltre alle commissioni di incasso e alle commissioni dovute ai portali turistici per l'intermediazione"*).

Si agisce nel seguente modo in linea con quanto affermato con la risoluzione n. 117/E/2004:

- il gestore emette ai turisti fattura/ricevuta complessiva per l'intero importo incassato con Iva al 10% per servizio turistico alberghiero;
- questa fattura viene registrata dal gestore a ricavo per la componente pulizie/biancheria, mentre la "quota pernottamento" viene considerata un debito verso i proprietari;
- laddove il proprietario sia un soggetto Iva, questo deve emettere a sua volta fattura per l'importo della camera al netto della commissione del 25% (con applicazione dell'Iva al 10%). La commissione non deve essere oggetto di separata fatturazione.

Se il proprietario è un privato, invece, la somma a lui riversata è fuori campo Iva per mancanza del requisito soggettivo, ma, ai sensi della risoluzione n. 67/E/2000 la commissione deve essere oggetto di autonoma fatturazione da parte di Alfa Srl.

Si chiede quale sia la corretta aliquota Iva da applicare.

Inoltre, è corretto che anche la quota fissa che spetta al gestore sia oggetto di autonoma fatturazione? E applicando quale aliquota Iva?

Il gestore emetterà fattura anche per le spese da riaddebitare al proprietario in base alla loro natura corretta?

Le commissioni di intermediazione vanno fatturate con Iva al 22%?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



## ADEMPIMENTO IN PRATICA

---

### ***Deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali***

di **Alessandro Bonuzzi**



Le **società di capitali** scontano delle regole proprie di **deducibilità** degli **interessi passivi** dal reddito d'impresa, la cui disciplina è contenuta nell'[articolo 96 Tuir](#), **rivoluzionato** dal D.Lgs. 142/2018 con **decorrenza dal periodo d'imposta 2019**.

Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 142/2018, gli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi continuano a essere deducibili nel **limite del 30% del Rol** (reddito operativo lordo), tuttavia, tra le altre cose, è stato introdotto il concetto di **Rol fiscale**, nonché la possibilità di **riportare** in avanti, oltreché l'eccedenza di interessi passivi, anche l'eccedenza di **interessi attivi**.

Il Rol va calcolato come differenza tra il **valore** e i **costi** della **produzione** di cui all'[articolo 2425 cod. civ.](#), lettere A e B, con esclusione:

- degli **ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali – B.10.b – e immateriali – B.10.a – e
- dei **canoni** di **leasing** di beni strumentali.

Dal periodo d'imposta 2019, però, assumono rilevanza gli **importi** di tali voci così come risultanti dall'applicazione della **normativa fiscale** in materia di reddito d'impresa. Ne consegue che in caso di **doppio binario** contabile-fiscale, rilevano i **valori fiscali** dei componenti di reddito; da qui l'epiteto Rol fiscale.

In sostanza, con l'introduzione della possibilità di **riporto in avanti** anche gli **interessi attivi**, gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

- degli **interessi attivi di competenza** del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- degli **interessi attivi riportati** dai precedenti periodi d'imposta.

L'eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nei limiti della **somma**:

- del **30% del Rol fiscale del periodo** d'imposta oggetto di dichiarazione;
- del **30% del Rol fiscale riportato** dai precedenti periodi d'imposta.

Vige la regola del **prioritario utilizzo del 30% del Rol del periodo d'imposta**; solo in seguito può essere utilizzato il 30% del Rol riportato dai precedenti periodi d'imposta a partire da quello meno recente, secondo il **criterio Fifo**. L'eccedenza di Rol può essere riportata fino al **quinto periodo imposta successivo**.

Regole specifiche, poi, sono previste per gli interessi passivi maturati su **prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016**, la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali. Questi oneri finanziari infatti possono essere dedotti in misura corrispondente alla somma tra:

- il **30% del Rol contabile**, ossia del Rol calcolato sulla base della disciplina in vigore fino al 2018, prodotto a partire dal 2010 che, al termine del periodo d'imposta 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi;
- l'importo che risulta deducibile in applicazione delle **disposizioni dell'[articolo 96 Tuir](#) in vigore dal 2019**.

In sostanza, la deduzione degli interessi passivi relativi a prestiti ante 17 giugno 2016 può essere fatta valere utilizzando **prioritariamente, a scelta del contribuente**, il **Rol fiscale** oppure il **Rol contabile**. Va da sé che il riporto del Rol contabile è consentito esclusivamente in presenza di interessi passivi maturati su prestiti stipulati fino al 16 giugno 2016.

Nel **modello Redditi SC 2023** gli interessi passivi possono comportare la compilazione:

- del **rigo RF15**, che accoglie la **variazione in aumento** legata agli interessi passivi non deducibili;
- del **rigo RF55**, in cui va indicata con il **codice 13** la **variazione in diminuzione** conseguente all'applicazione della disciplina degli interessi passivi;
- del **"Prospetto interessi passivi non deducibili"** – righe **da RF 118 a RF122** – che ha come scopo quello di **monitorare** l'impatto fiscale degli interessi passivi sul reddito d'impresa.

Al riguardo si veda il seguente **esempio**.

La società Verdi Srl presenta la seguente situazione:

- interessi passivi 2022 pari a 7.000, di cui per mutuo stipulato nel 2012 pari a 2.000;
- interessi passivi pregressi pari a 1.500;
- Rol 2022 pari a 24.000;

- Rol contabile residuo pari a 1.500 (integralmente utilizzato).

Prospetto  
interessi passivi  
non deducibili

RF118	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
	1	5.500,00	2	1.500,00	3	,00	4	,00
	Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi					
	5	,00	6	7.000,00				
RF119 Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
	5	,00	6	24.000,00	7	7.000,00		
RF120 Eccedenza di ROL riportabile					Consolidato		Presente periodo d'imposta	
	(di cui non trasferibile)				1	,00	2	,00
	4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente		Precedente periodo d'imposta	
	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
RF121 Interessi riportabili					Interessi passivi non deducibili			
					non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
	(di cui)				1	,00	2	,00
					Interessi attivi			
					non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
	(di cui)				4	,00	5	,00
RF122 Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili		Eccedenza	
	1	1.500,00	2	2.000,00	3	1.500,00	4	,00

RF55 Altre variazioni in diminuzione	13	2	1.500,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
									55 ,00



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Assegnazione agevolata di beni mobili registrati non strumentali***

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere ai soci **beni non strumentali immobili o mobili iscritti in pubblici registri entro il 30 settembre 2023** ai sensi dell'[articolo 1, commi da 100 a 105, L. 197/2022](#), pagando **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8%** in due rate: la prima rata entro il **30 settembre 2023** pari al 60% e la restante parte entro il **30 novembre 2023**.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 10,5% per le società che risultano non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti l'assegnazione.

Possono utilizzare le stesse disposizioni entro le stesse scadenze anche le società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione** dei predetti beni e che si **trasformano in società semplici**.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a **imposta sostitutiva nella misura del 13%**.

Per il versamento delle imposte sostitutive, i **codici tributo** già istituiti in occasione della precedente assegnazione di cui all'[articolo 1, comma 116, L. 208/2015 \(risoluzione 73/E/2016\)](#) sono:

- **1836** – Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate;
- **1837** – Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate.

L'imposta sostitutiva si calcola sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, mentre sotto l'aspetto Iva non sono previste specifiche disposizioni

agevolative e, di conseguenza, le assegnazioni e le cessioni agevolate saranno **assoggettate ad Iva secondo le regole ordinarie**.

Le **assegnazioni di beni ai soci**, in base all'[articolo 2, comma 2, n. 6\), D.P.R. 633/1972](#), costituiscono cessioni di beni ed integrano il presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'Iva.

Realizzando un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, sono applicabili anche ai casi di assegnazione di beni ai soci, le disposizioni sull'autoconsumo (contenute nell'articolo 2, comma 2, n.5), laddove prevedono la **non applicazione dell'Iva** per quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'[articolo 19](#).

Trattasi dei casi in cui tali beni non abbiano consentito la detrazione dell'Iva in ragione del loro acquisto presso un **soggetto privato**, ovvero poiché l'acquisto è avvenuto **prima dell'introduzione dell'Iva** nell'ordinamento interno (ossia prima del 1° gennaio 1973), nonché dei casi in cui i beni sono acquistati o importati **senza il diritto alla detrazione**, neanche parziale, della relativa imposta, ai sensi degli [articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, D.P.R. 633/1972](#).

Ai fini della determinazione della base imponibile occorrerà fare riferimento al criterio costituito *“dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”* di cui all'[articolo 13, comma 2, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#).

La previsione del criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale (nel caso in cui manchi il corrispettivo) implica che la base imponibile Iva della cessione gratuita non comprenda il “ricarico” normalmente praticato sul mercato per quel bene, bensì sia costituita dal prezzo di acquisto del bene **“attualizzato” al momento della cessione** ([circolare 26/E/2016](#)).

L'assegnazione agevolata può riguardare **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

L'[articolo 2683 cod. civ.](#) prevede la **trascrizione degli atti** che hanno per oggetto:

- le **navi e i galleggianti**, nei registri indicati dal codice della navigazione;
- gli **aeromobili**, nei registri indicati dallo stesso codice;
- gli **autoveicoli**, nel pubblico registro automobilistico.

L'agevolazione che prevede aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili **ridotte alla metà** di cui al [comma 104](#) dell'articolo 1, L. 197/2022, non è utilizzabile per le assegnazioni e le cessioni ai soci di **beni mobili registrati** in quanto l'imposta di registro è dovuta in **misura fissa**, come sotto riportato per le **unità da diporto** ([articolo 7, Tariffa, Parte 1, Tur](#)):

<b>natanti</b>	fino a sei metri di lunghezza fuori tutto	euro 71,00
	oltre sei metri di lunghezza fuori tutto	euro 142,00
<b>imbarcazioni</b>	fino a otto metri di lunghezza fuori tutto	euro 404,00
	fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto	euro 607,00
	fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto	euro 809,00
	oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto	euro 1.011,00
<b>navi</b>		euro 5.055,00

L'assegnazione di **un'unità da diporto** non strumentale sarà **fuori campo Iva** in quanto non è stato possibile detrarre l'iva sull'acquisto.

Diversamente la cessione/assegnazione al socio di **un'autovettura** per la quale è stata detratta l'iva sull'acquisto nella misura del 40 per cento scontrerà **l'iva sul 40 per cento** e per il restante 60 per cento l'operazione sarà fatturata come **operazione fuori campo iva ai sensi dell'[articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972](#)** evidenziata come N2.2 nella fattura elettronica.

I dati del cessionario socio persona fisica sono indicati nel file xml evidenziando il nome, cognome, il codice fiscale, **e codice destinatario 0000000**.

Il cedente consegna direttamente al socio persona fisica una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal Sdl nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***Allegato B tardivo: sanabile, ma nei modi corretti***

di **Silvio Rivetti**



Non è il ricorso al procedimento di “Tregua fiscale” di cui all'[articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022](#), di **definizione e regolarizzazione degli adempimenti formali**, il **meccanismo corretto** per **rimediare all’omesso** tempestivo deposito in Comune dell’**Allegato B** riguardante i lavori antisismici.

Il caso è trattato dalla [risposta all’interpello n. 332 del 29.05.2023](#), ove l’Agenzia delle Entrate prende posizione circa l’ennesimo dubbio concernente l’adempimento tecnico in questione, che la normativa disciplinante il **super-sismabonus** di cui al combinato disposto dell’[articolo 119, commi 4 e 13, lettera b\), D.L. 34/2020](#) pone a fondamento della spettanza dei significativi risparmi d’imposta riconosciuti ai lavori antisismici.

Nella fattispecie il contribuente, intento ai lavori di trasformazione di un **fabbricato accatastato in C/6** con cambio di destinazione d’uso in abitativo, rileva di aver omesso di allegare, alla CILA depositata in Comune, l’**asseverazione** comprovante le caratteristiche antisismiche dell’edificio prima dell’inizio dei lavori stessi.

Tale **asseverazione**, giova ricordare, è disciplinata dall’articolo 3, comma 3, D.M. 58/2017, che richiede la compilazione del modulo di cui all’Allegato B e ne impone, nella sua formulazione attuale, o **l’allegazione alla CILA o al permesso di costruire** al momento del deposito presso lo sportello unico dell’edilizia comunale, SUE (e quindi al momento della rappresentazione, al Comune competente, dell’impianto progettuale dell’intervento); ovvero ne ammette in ogni caso la **tempestività**, se esibita “*comunque prima dell’inizio dei lavori*” (per via delle modifiche recate all’articolo 3 citato da parte del D.M. n. 24 del 09.01.2020, integrato dal D.M. 329/2020, per le ipotesi di richiesta del titolo abilitativo edilizio in data successiva al 16.01.2020).

Nel caso in esame il contribuente, nell’interrogarsi sull’effettiva rilevanza di tale adempimento ai fini della spettanza delle detrazioni fiscali, ritiene che l’omessa tempestiva esibizione dell’Allegato B al SUE debba definirsi **errore meramente formale**: e questo perché, dal punto di vista sostanziale, il Comune è comunque consapevole della **dimensione antisismica degli**

**interventi progettati**; e poi perché, dal punto di vista temporale, la documentazione tecnica riguardante i lavori antisismici è stata in ogni caso **asseverata, firmata digitalmente e inviata al Genio civile** prima dell'inizio dei lavori, ai sensi di legge.

Ad avviso del contribuente, pertanto, nulla impedisce in tale agire lo svolgimento dell'attività di controllo fiscale: da cui la conclusione che, se per l'articolo 119, comma 5-bis, D.L. 34/2020 gli **errori formali non comportano il venir meno del superbonus**, allora l'errore formale qui commesso potrà sempre essere regolarizzato in forza delle apposite disposizioni delle norme di "Tregua fiscale" di cui ai commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio per il 2023, come illustrati dalla [circolare 2/E/2023](#).

Gli argomenti dell'istante non fanno breccia nel ragionamento dell'Erario, che nella sua risposta non esita a qualificare come **sostanziale** l'errore commesso dal contribuente; desumendone la **rilevanza, in termini di ostacolo all'attività di controllo**, non solo dalla lettura del dato testuale dell'[articolo 119, comma 13, lettera b\), D.L. 34/2020](#) (che esige la rappresentazione delle condizioni antisismiche dell'edificio *ante operam* ai sensi del D.M. 58/2017), ma anche dalla ricognizione della prassi erariale dedicata al tema, allineata da sempre su **canoni d'interpretazione restrittiva della normativa applicabile**, nonché disponente **l'inapplicabilità della sanatoria ex Tregua fiscale alle comunicazioni necessarie per accedere alle agevolazioni fiscali** ([circolare 2/E/2023](#)).

L'Agenzia delle Entrate, quindi, istruisce il contribuente circa la corretta modalità con cui poter sanare l'omessa tempestiva esibizione dell'Allegato B, salvaguardando la spettanza del superbonus: ossia ricorrendo all'**istituto della remissione in bonis** e al versamento della relativa **sanzione** ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#), come rilevato dalla stessa circolare 2/E/2023 sopra richiamata e come espressamente previsto, proprio per la fattispecie in esame, dall'articolo 2-ter comma 1 lettera c) del D.L. 11/2023, risultante dalla conversione in legge.

Occorrerà, in ogni caso, che ricorrano le **condizioni concrete per l'applicabilità della remissione in bonis** in esame, che potrà essere realizzata solo se la **prima dichiarazione dei redditi utile**, ossia quella in cui il contribuente può fruire della detrazione della prima quota del beneficio fiscale spettante, è quella da presentare **entro la data del 30 novembre di quest'anno**.

Nel caso, poi, s'intenda optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'[articolo 121 D.L. 34/2020](#), la sanatoria dell'intempestività dell'Allegato B via remissione *in bonis* dovrà necessariamente essere eseguita **prima dell'invio della comunicazione telematica dell'opzione stessa**: comunicazione che, per le spese afferenti all'anno d'imposta 2022, potrà essere tempestiva, entro il 31 marzo 2023, oppure tardiva, e quindi **sanabile**, a sua volta, con apposita **remissione in bonis** entro il **30 novembre 2023**.

## AGEVOLAZIONI

### ***Crediti d'imposta Mezzogiorno, ZES e ZLS su investimenti 2023: domande al via***

di Debora Reverberi



Con l'atteso [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 188347/2023](#), è stato finalmente approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni disposta dalla Legge di Bilancio 2023.

Il [comma 265](#) dell'articolo 1, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha, infatti, prorogato dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), di cui all'[articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015](#) (c.d. Legge di Stabilità 2016).

Parimenti, il [comma 267](#) dell'articolo 1, L. 197/2022 ha **prorogato al 31 dicembre 2023** il credito di imposta per investimenti nelle ZES, istituito dall'[articolo 5, D.L. 91/2017](#) e il credito d'imposta per investimenti nelle ZLS, di cui all'[articolo 1, commi da 61 a 65-bis, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018).

L'approvazione del nuovo modello si è dunque resa necessaria per consentirne l'adeguamento all'attuale quadro normativo, **prevedendo nel quadro B la possibilità di indicare gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023.**

**La nuova versione del modello di comunicazione**, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate con il software "CIM23" a partire **dall'8 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024**, è riservata esclusivamente agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

I beneficiari dei crediti d'imposta Mezzogiorno, ZES e ZLS, spettanti in relazione a **investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022**, invece, **dovranno inviare la comunicazione per la**

**fruizione entro il 31 dicembre 2023 utilizzando il modello previgente, aggiornato da ultimo il 20 marzo scorso.**

**Conseguentemente alla separazione dei modelli, operata avendo riguardo alla data spartiacque del 31 dicembre 2022, la nuova versione contiene una semplificazione:** nel quadro B, sezione II, in luogo dei riquadri con le annualità dal 2016 al 2022 è presente un solo spazio per gli interventi effettuati nell'anno.

Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno, ed è tenuta a trasmettere **distinte comunicazioni per gli investimenti relativi al credito Mezzogiorno e ai crediti ZES e ZLS (la casella "tipo agevolazione" del frontespizio identifica univocamente la fattispecie di credito).**

Se la comunicazione si riferisce a **più progetti d'investimento:**

- in quella relativa al credito d'imposta ZES o al credito d'imposta ZLS possono essere indicati **investimenti relativi anche a diverse zone economiche speciali o a diverse zone logistiche semplificate;**
- **per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.**

Analizzando il contenuto del modello, esso risulta composto da 5 parti:

- **il frontespizio**, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria e del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto o la rettifica di una precedente comunicazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- **il quadro A**, contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta;
- **il quadro B**, contenente i dati della struttura produttiva;
- **il quadro C**, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla **verifica antimafia**;
- **il quadro D**, contenente l'elenco delle **altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis.**

Soffermandosi sul quadro B "Dati della struttura produttiva", elemento da segnalare è la presenza, **nella sezione I al rigo B2, della casella denominata "Noleggio unità da diporto"**, in continuità con le modifiche apportate al modello previgente il 20 marzo 2023.

La casella va barrata dalle **imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto** "le quali, come chiarito dalla [circolare n. 32/E del 21 settembre 2022](#), **possono fruire del credito d'imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell'ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d'Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto**".

Per quanto riguarda **la sezione II "Ammontare investimento e credito d'imposta"**, le istruzioni



precisano che i costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente al rigo B13 solo se non strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Infine, dalla struttura della sezione II del quadro B è immediatamente apprezzabile la notevole semplificazione del nuovo modello, che si riferisce esclusivamente agli investimenti effettuati nell'anno indicato nel frontespizio, eliminando ogni riferimento alle annualità 2016 – 2022.

**QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA**

Mod. n.      

<b>SEZIONE I</b> Ubicazione della struttura produttiva	<b>B1</b>	Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva				
	Regione	Cod. Regione	Comune	Provincia	Codice comune	
<b>SEZIONE II</b> Ammontare investimento e credito d'imposta	<b>B2</b>	Tipologia (via, p.zzo, ecc.)	Indirizzo	Numero civico	Codice attività	Noleggio unità da diporto
<b>SEZIONE II</b> Ammontare investimento e credito d'imposta	<b>B11</b>	IMPIANTI	Investimento lordo	Altre agevolazioni/importo aiuto concesso o richiesto		
			1	2		
	<b>B12</b>	MACCHINARI				
	<b>B13</b>	ATTREZZATURE				
	<b>B14</b>	IMMOBILI				
	<b>B19</b>	TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO			Credito d'imposta	
<b>SEZIONE III</b> Elenco beni strumentali	<b>B30</b>	Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti				
	<b>B31</b>	Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive				
	<b>B32</b>	Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche				
	<b>B33</b>	Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico				
	<b>B34</b>	Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo				
	<b>B35</b>	Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui ai righi da B30 a B34 della presente sezione e beni immobili				



## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Il DDL di delega al Governo per la riforma fiscale: i professionisti in attesa di importanti novità***

di **Goffredo Giordano** di MpO Partners

#### **Consulenza specialistica per lo studio professionale**

In ambito fiscale, legale e valutativo per operazioni di ristrutturazione/passaggio generazionale.

**SCOPRI DI PIÙ** →

Il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo u.s., stabilisce che il Governo adotti, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la **revisione del sistema tributario**.

Il testo è composto da **20 articoli** raggruppati in 5 titoli:

- Titolo I – I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4);
- Titolo II – I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), giochi (art. 13);
- Titolo III – I procedimenti e le sanzioni (artt. 14-18);
- Titolo IV – Testi unici e codici (art. 19);
- Titolo V – Disposizioni finanziarie (art. 20).

Tra le tante norme del disegno di legge molto importante è quella contenuta nel Titolo II, Capo 1, Articolo 5 (*Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche*), punto 1, lettera f), punto 1.4 la quale prevede che “*Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche*” ... “*la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti*”.

Negli ultimi tempi, infatti, il dibattito sulla neutralità fiscale delle operazioni di trasformazione/conferimento degli studi associati (ma anche di studi professionali organizzati sotto forma di ditte individuali) in società tra professionisti ha preso sempre più piede. Questo aspetto riveste particolare importanza per incentivare l’evoluzione che sta avvenendo nel mondo delle professioni e, quindi, incentivare la costituzione di strutture professionali più complesse (di conseguenza più competitive), senza penalizzare da un punto di vista fiscale i

professionisti coinvolti nelle riorganizzazioni. A tale proposito, il disegno di legge è stato presentato con l'obiettivo di istituire un quadro normativo che promuova la neutralità fiscale in queste operazioni.

Infatti, nella relazione è specificatamente indicato che *“il legislatore delegante, nell’ottica del sostegno all’aggregazione nell’ambito delle attività di lavoro professionale, ha inteso introdurre criteri di razionalizzazione e semplificazione della materia, nonché equiparazione rispetto a quanto già previsto per le attività d’impresa. In quest’ottica viene prevista, similmente a quanto accade per le imprese, la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione, incluso il “passaggio” da associazioni professionali a società tra professionisti (STP), attualmente caratterizzate dal principio di realizzo.*

*La neutralità dell’operazione straordinaria comporta che i valori facenti parte del patrimonio del dante causa sono acquisiti dall’avente causa al medesimo valore fiscale assunto in capo allo stesso dante causa e trattati, conseguentemente, in continuità di valori.”.*

Se tutto sarà confermato le nuove disposizioni potrebbero dare un forte impulso alle operazioni di aggregazione tra professionisti con la creazione di società tra professionisti.

[Continua a leggere qui:](#)

## BEST IN CLASS

---

### ***Le professioni del futuro del Best in Class***

di **Redazione**



Nello [Speciale “Best in class”](#), che da oggi verrà arricchito da una serie di interventi su Euroconference News, vogliamo dare voce ai vincitori dell'edizione 2023 premiati a Cernobbio, nelle rispettive categorie e per le aree di competenza.

“Best in class” nasce da una *partnership* tra Euroconference e TeamSystem con il supporto di Forbes e vuole promuovere e premiare le 100 eccellenze italiane tra i Commercialisti e i Consulenti del Lavoro.

Una giuria di esperti ha selezionato i migliori tra i Professionisti e gli Studi candidati, prendendo in considerazione specifici fattori nelle 3 categorie oggetto dell'iniziativa:

1. Crescita e Competenza;
2. Innovazione Digitale;
3. Valore Economico-Sviluppo di Business.

[\*\*Visualizza subito il video con l'elenco dei vincitori >>\*\*](#)

Nelle prossime puntate, che avranno cadenza bisettimanale, i professionisti vincitori racconteranno come stanno affrontando il presente e le ragioni che li hanno spinti a partecipare all'iniziativa.

Sarà anche l'occasione per illustrare i motivi della premiazione per coloro che si sono distinti per la capacità di innovare, guardare al futuro e creare valore, sia per il proprio Studio sia per le proprie aziende clienti.

Sempre in una logica di condivisione di esperienze di successo per tutti i *target* coinvolti.

Segui lo [Speciale “Best in class”](#) su Euroconference News.

